



Intrigo privacy

**Il Garante è intervenuto relativamente all'accesso alle informazioni personali
Alle compagnie assicurative viene assegnato un ruolo improprio di "arbitro"**

DI LUDOVICA D'OSTUNI*

Tra i temi più dibattuti del momento in ambito legale c'è la diatriba sul diritto degli eredi del contraente a conoscere i dati dei beneficiari delle polizze da questo stipulate. Se, infatti, la conoscenza di questi dati può avere rilievo nella **tutela dei diritti ereditari** (ad esempio nel caso di lesione della quota di legittima), per contro tutta la normativa privacy si poggia sul diritto dell'interessato (ossia del

beneficiario) a vedere tutelata la riservatezza dei propri dati personali.

Orientamenti contrastanti

Sul tema si sono registrati orientamenti contrastanti in giurisprudenza e più volte il Garante Privacy si era espresso in senso negativo, ritenendo che il diritto alla riservatezza dei dati personali impedisse ai chiamati all'eredità di conoscere i dati dei beneficiari.

Le imprese assicurative, dunque, hanno assunto un atteggiamento prudentiale, con la conseguenza che in molte occasioni i chiamati all'eredità hanno dovuto agire in giudizio per vedere riconosciuto il diritto di conoscere i dati dei beneficiari.

Sul punto è intervenuto di recente il Garante Privacy con un "provvedimento interpretativo" dal **dichiarato intento di ridurre**

Le imprese di settore hanno assunto un atteggiamento prudentiale, con la conseguenza che in molte occasioni i chiamati all'eredità hanno dovuto agire in giudizio per vedere riconosciuto il diritto di conoscere i dati dei beneficiari

L'incertezza interpretativa.

Il provvedimento prende le mosse proprio dalla normativa di riferimento sia comunitaria (l'art. 15 del Gdpr che stabilisce che il diritto di accesso non deve ledere i diritti e le libertà altrui) che domestica (l'art. 2-terdecies del d.lgs. n. 196/2003 che legittima i chiamati all'eredità ad accedere ai medesimi dati che avrebbe potuto conoscere il de cuius) e ricorda che la giurisprudenza di merito ha fornito interpretazioni contrastanti delle norme in questione.

Tra difesa e riservatezza

Secondo un primo orientamento il diritto di difesa può prevalere su quello alla riservatezza, con la conseguenza che la compagnia assicurativa è tenuta a fornire i nominativi dei beneficiari se funzionali alla tutela dei diritti ereditari a condizione che non si tratti di istanze del tutto pretestuose. Per un secondo orientamento, le compagnie non possono fornire i dati dei beneficiari ma solo quelli necessari per ricostituire il patrimonio ereditario. Solo qualora si dimostri l'entità della lesione della

quota di legittima e l'insufficienza a reintegrarla con le sole disposizioni testamentarie, si ammette la possibilità di identificare i terzi beneficiari al fine di poter agire nei loro confronti. Il Garante, inoltre, dà atto che anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata nel tempo discordante. A fronte di una prima pronuncia del 2015 che sposava la tesi restrittiva, solo nel 2021 la Corte ha stabilito che il diritto alla riservatezza deve cedere a fronte della tutela di interessi giuridicamente rilevanti tra i quali quello "autentico e non surrettizio" del richiedente di difendersi o agire in giudizio.

Valutazione comparativa

Il Garante, dunque, forte di tale apertura, e ritenendo non ostative le linee guida sull'esercizio del diritto di accesso emanata dall'European Data Protection Board, ha fornito la propria posizione sul tema e ha stabilito che **i dati dei beneficiari delle polizze contratte dal de cuius possono essere comunicati ai chiamati all'eredità**, se sussistono alcuni presupposti e previa valutazione comparativa degli interessi in gioco.

Secondo il provvedimento, le compagnie sono infatti tenute a svolgere un "controllo in negativo" sulla richiesta di accesso al fine di accertarne la non manifesta pretestuosità: sono chiamate a verificare che il soggetto che esercita il diritto di accesso sia portatore di un diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio e rientri quindi tra i chiamati all'eredità (o tra gli eredi) e che l'interesse perseguito sia concreto e attuale, ossia sia realmente esistente al momento dell'accesso ai dati e sia strumentale o prodromico alla difesa di un diritto successorio in sede giudiziaria.

I fronti ancora aperti

L'intervento del Garante è certamente da accogliere positivamente perché fornisce indicazioni chiare alle imprese assicurative su come valutare le richieste di accesso. Tuttavia attribuisce alle imprese stesse il ruolo di "arbitro" nel bilanciamento dei contrapposti diritti di accesso ai dati personali e di riservatezza degli stessi: **è quindi presto per dire se i criteri di valutazione forniti dal Garante saranno sufficienti ad evitare situazioni di conflittualità** per le quali continuerà evidentemente a essere richiesto il vaglio dell'autorità giudiziaria.

***Partner dello studio legale Zitiello Associati **
